

Approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 27.5.2011



## COMUNE DI EDOLO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO E PER  
L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E  
CONGEGNI AUTOMATICI SEMIAUTOMATICI  
ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO  
E SVAGO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE PUBBLICHE DA  
GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI  
AUTOMATICI SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA  
INTRATTENIMENTO E SVAGO

INDICE

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 - PRINCIPI GENERALI
- ART. 2 - DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO
- ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI GIOCHI E NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI
- ART. 4 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

**TITOLO II - REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI**

- ART. 5 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO
- ART. 6 - REQUISITI MORALI DELL'ESERCENTE
- ART. 7 - LOCALIZZAZIONI E LIMITAZIONI
- ART. 8 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DOTAZIONE DI PARCHEGGI
- ART. 9 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 10 - RAPPRESENTANZA
- ART. 11 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 12 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI
- ART. 13 - GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI DI  
SOMMINISTRAZIONE
- ART. 14 - GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

**TITOLO III - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

- ART. 15 - ORARI DI APERTURA
- ART. 16 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO
- ART. 17 - INFORMAZIONI AL PUBBLICO
- ART. 18 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

**TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- ART. 19 - SANZIONI
- ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ABROGAZIONI
- ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

## **TITOLI I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – PRINCIPI GENERALI**

Il presente Regolamento disciplina:

- L'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie, la gestione delle sale pubbliche da gioco;
- l'installazione di apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di intrattenimento e svago per giochi leciti, come definito dell'art. 110 T.U.L.P.S. da installarsi anche in altri esercizi pubblici autorizzati con le modalità previste dai Decreti Direttoriali del 27.10.2003 e del 18.1.2007 dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato.

### **Art. 2 – DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO**

Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, in cui siano messi a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling, ecc.) e/o altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo.

### **Art. 3 - CARATTERISTICHE DEI GIOCHI E NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI**

I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

E' consentita l'installazione e la gestione di:

- a) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco (art. 110 comma 6 T.U.L.P.S.), collegati alla rete telematica, in cui gli elementi di abilità e trattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera € 1,00, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque non superiore a € 100,00 erogate dalla macchina;
- b) apparecchi elettromeccanici (art. 110 comma 7 lett. a) T.U.L.P.S.) privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica attivabile unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore per ciascuna partita ad € 1,00 che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie di valore complessivo superiore a venti volte il costo della partita;
- c) apparecchi e congegni (art. 110 comma 7 lett. c) T.U.L.P.S. basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50.

In ciascuna sala giochi è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7 del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di intrattenimento.

Il numero di apparecchi da intrattenimenti di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati nella sala giochi.

#### ART. 4 – TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

E' vietata l'installazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei circoli ed associazioni, di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti sopra specificati.

In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto di scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

### **TITOLO II – REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### ART. 5 – AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO

L'esercizio di una sala gioco è subordinato alla licenza d'esercizio rilasciata ai sensi degli artt. 9, 86 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, e relativo regolamento di attuazione, nel rispetto del presente regolamento, della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, delle norme urbanistico-edilizie per i locali e delle norme vigenti per la detenzione di video-giochi.

La licenza è personale e non può, in alcun modo essere trasmessa, ma può dar luogo a rapporti di rappresentanza, purchè autorizzata.

La licenza, permanendo i requisiti prescritti dalla legge, ha validità permanente ai sensi del DPR 28.5.2001 n. 311, previo rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e svago.

#### ART. 6 – REQUISITI MORALI DELL'ESERCENTE

Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società che hanno potere di gestione attiva nella società stessa devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo fatto salvo il caso di avere ottenuto la riabilitazione;
- b) non essere stati dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- c) non aver riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, per furto, rapina ed estorsione o per violenza o resistenza all'autorità pubblica;
- d) non essere stati condannati per reati contro la moralità pubblica, il buon costume, contro la sanità pubblica o per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e per infrazione alle norme sui giochi;
- e) l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1956 n. 575 e successive modifiche (antimafia).

Il divieto di esercizio dell'attività per gli impedimenti di cui sopra, escluso per la lett. c), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga da parte dell'autorità giudiziaria la revoca della sospensione.

#### ART. 7 – LOCALIZZAZIONI E LIMITAZIONI

Non potranno essere rilasciate autorizzazioni per sale pubbliche da gioco all'interno del centro storico, così come delimitato dal vigente PRG e successivo PGT. Non potranno essere autorizzate aperture di sale pubbliche da gioco all'interno di aree oggetto di riqualificazione quali: stazione ferroviaria o centri sportivi.

Non potrà essere autorizzata l'apertura di un nuovo esercizio, o il trasferimento di uno esistente, qualora l'esercizio si collochi a meno di 150 metri da scuole, caserme, chiese e luoghi di culto e a meno di 200 metri da ospedali, cliniche, RSA e luoghi di cura. Tale distanza è misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

E' fatto divieto di utilizzare, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, del termine "Casinò" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo.

Qualora il titolare della licenza di sala giochi intenda installare gli apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.1.2010, dovrà munirsi della prescritta licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura. Tali apparecchi dovranno essere posizionati in locale, vietato ai minori, dotato di videosorveglianza e con accesso separato rispetto al locale dove sono collocati gli altri giochi già autorizzati con la licenza di cui al precedente art. 5.

Non è ammessa, in ogni caso, l'installazione in sale gioco, esercizi pubblici o circoli privati di apparecchiature che mediante il collegamento ad internet consentono l'accesso da remoto ad offerte di gioco (es. Totem per poker on line) senza aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. E' altresì vietato lo svolgimento del gioco con modalità e tecniche diverse da quelle autorizzate.

#### ART. 8 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DOTAZIONE DI PARCHEGGI

I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

- la superficie minima di mq. 40, esclusi accessori e servizi;
- la superficie massima dedicata agli apparecchi da giochi non potrà superare mq. 800, con esclusione della superficie occupata da piste dedicate al bowling;
- avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività insediata;
- essere dotati di idonei servizi igienici e garantire l'accessibilità come previsto dalla L. 19.1.1989 n. 13 e relativo D.M. di attuazione 14.6.1989 n. 236, nonché dalla L.R. 20.2.1989 n. 6;
- rispettare le disposizioni in materia di prevenzione e incendi e permettere la sorvegliabilità degli stessi, ai sensi del D.M. 564 del 17.12.1992.

Per superficie del locale s'intende quella costituita dall'area interna destinata all'esercizio dell'attività, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature ed ogni

vano adibito alla frequenza del pubblico, purchè collegato funzionalmente e direttamente all'unità immobiliare dell'esercizio stesso.

La superficie occupata da giochi ed apparecchi di divertimento, per ragioni di incolumità pubblica, non può superare il 60% della superficie utile del locale (esclusi eventuali magazzini, depositi, uffici e servizi).

La sala giochi deve avere la disponibilità di parcheggi prevista per le attività commerciali. Per esercizi con superficie superiore a 250 mq. la dotazione dei parcheggi dovrà essere pari al 100% della superficie del locale adibito a sala giochi.

In mancanza di tali disponibilità il Comune può valutare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe che garantiscano l'uso negli orari di apertura della sala giochi.

#### ART. 9 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di sala giochi va presentata domanda in bollo al Settore comunale competente.

Nella domanda il richiedente deve specificare la natura, l'ubicazione, l'insegna e la superficie destinata ad intrattenimento e quella complessiva dell'esercizio.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a norma di legge.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- la sussistenza delle condizioni prescritte dal vigente regolamento (ubicazione, superficie, parcheggi, distanze ecc.);
- la disponibilità dei locali, dei quali deve essere fornita la relativa planimetria;
- l'idoneità del locale sotto l'aspetto urbanistico-edilizio ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- l'adeguamento dell'impianto elettrico e delle altre attrezzature alle norme di sicurezza vigenti;
- che i giochi installati all'interno del proprio esercizio sono conformi alla legislazione vigente in materia;
- l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. (antimafia).

Alla domanda deve essere allegata relazione, redatta da tecnico competente, ai sensi della Legge n. 447/1995 e DPCM 5.12.1997 comprovante il rispetto della normativa vigente in materia di tutela da inquinamento acustico.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere indicate, oltre al codice fiscale ed il domicilio fiscale, anche la denominazione o la ragione sociale o ditta individuale, nonché le generalità del legale rappresentante.

#### ART. 10 - RAPPRESENTANZA

E' consentita la rappresentanza secondo le norme vigenti. Il titolare, nel caso intenda avvalersi di un proprio rappresentante nella gestione della sala giochi, deve presentare al momento della domanda o successivamente con apposita comunicazione in carta semplice, la nomina del rappresentante allegando la documentazione da cui risultino le generalità, il consenso del rappresentante e il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti morali di cui al precedente art. 6.

## ART. 11 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione decade:

- qualora il titolare sospenda l'attività per più di un anno;
- quando vengano a mancare, del tutto o in parte, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della medesima.

L'autorizzazione è revocata quando sopraggiungano o vengano a mancare circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata per abusi del titolare, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed in caso di reiterate violazioni ai sensi del successivo art. 19.

## ART. 12 ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Presso le sale pubbliche da gioco, può essere autorizzata, come complementare, l'attività di somministrazione nei limiti di quanto previsto dall'art. 68, punto 4, della L.R. 2.2.2010 n. 6.

La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata su un quarto della superficie di intrattenimento, autorizzata per sala giochi ed esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere autorizzata mediante presentazione al Settore comunale competente di apposita segnalazione di inizio attività.

## ART. 13 – GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Presso gli esercizi che svolgono in modo prevalente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, come attività accessoria, l'installazione di apparecchi da gioco o da trattenimento, nel rispetto del numero massimo stabilito dai Decreti del Direttore dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.10.2003 e del 18.1.2007, ossia:

- in ciascun bar, esercizio assimilabile ed in circoli privati con somministrazione, è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 lett. a) e 7, ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di un unità per ogni ulteriore 50 metri quadrati, sino ad un numero massimo pari a quattro;
- in ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 lett. a) e 7, ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, sino ad un numero massimo pari a quattro.

L'offerta deve essere diversificata e non può riguardare solo i giochi di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. Sono esclusi dai limiti di cui sopra gli apparecchi meccanici (es: biliardi, juke box, ping-pong ecc).

## ART. 14 – GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Per l'installazione in esercizi commerciali e ambiti pubblici diversi da quelli già in possesso della licenza di cui all'art. 86 e 88 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e diversi da quelli enumerati nel Decreto Direttoriale dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.10.2003, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Settore comunale competente, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.

Il numero di apparecchi consentito è analogo a quello stabilito per le attività di cui al punto 1) del precedente art. 13.

## TITOLO III - NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

### ART. 15 - ORARI DI APERTURA

Gli orari di apertura delle sale giochi devono essere stabiliti dagli esercenti nella seguente fascia oraria:

- apertura non prima delle ore 10.00
- chiusura non oltre le ore 24.00

Su richiesta dei titolari può essere concessa l'estensione dell'orario di apertura al massimo fino alle ore 01:00, previa acquisizione del parere positivo del Settore comunale competente.

### ART. 16 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- ai minori di anni 18, come stabilito dall'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
- ai minori di anni 14, relativamente agli apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;
- nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18.

### ART. 17 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO

All'ingresso delle sale giochi deve essere esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi da gioco.

Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei video-giochi che, per il loro contenuto, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno, di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno, di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo del gioco ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8 del T.U.L.P.S. e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Comune.

Come disposto dall'art. 18 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana.

E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia assegnato il primo posto con caratteri più appariscenti.

#### **ART. 18 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'**

All' esercente è consentita la sospensione dell'attività fino ad un anno previa comunicazione al Comune in forma scritta. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, sempre per iscritto, la ripresa dell'attività d'esercizio al termine del periodo di sospensione.

### **TITOLO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **ART. 19 – SANZIONI**

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 773 – 18.6.1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17quater e 110 del medesimo.

Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24.11.1981 n. 689.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nell'anno solare, in più di tre violazioni, potrà essere disposta la sospensione della licenza, in considerazione anche della gravità delle violazioni, fino ad un massimo di 30 giorni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S. se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/81, può essere revocata.

Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

#### **ART. 20 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ABROGAZIONI**

I criteri previsti nel presente regolamento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sale giochi e per qualsiasi altra variazione dell'attività di sala giochi.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività.

#### **ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore alla data dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.